Oscuramento disposto
Numero registro generale 4551/2026
Numero sezionale 3853/2026
Numero di raccolta generale 29423/2026
Data pubblicazione 17/11/2026

AULA 'A'

Oggetto

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 4551/2026
Cron.
Rep.
Ud. 06/10/2026
CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere -

Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere -

Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: [redacted]

sul ricorso 4551-2026 proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted],

2026
3853

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 378/2025 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/12/2025 R.G.N. 120/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Brescia, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 2586/2025, ha rigettato l'impugnazione di [redacted] avverso il licenziamento per giusta causa intimato da [redacted] s.p.a. il 18 aprile 2018 per l'utilizzo improprio dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992.

2. La Corte territoriale ha premesso che, per effetto dell'ordinanza rescindente, erano divenuti definitivi l'accertamento delle condotte tenute dalla lavoratrice nelle giornate del 16 e del 19 marzo 2018, la loro estraneità, per la parte prevalente, alle esigenze di assistenza del familiare disabile e la loro idoneità a integrare un abuso dei permessi con conseguente sussistenza di una giusta causa di licenziamento. Ha, quindi, individuato l'oggetto del giudizio di rinvio – considerato lo stato di gravidanza alla data dell'intimazione del licenziamento - nella verifica della sussistenza della specifica colpa grave richiesta dall'art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2001 che consente il licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza, rilevando che la lavoratrice, nel corso del permesso di quattro ore fruito il 16 marzo 2018, aveva dedicato all'assistenza del nonno un tempo non superiore a trenta o trentacinque minuti e, nel corso del permesso di otto ore fruito il 19 marzo 2018, complessivamente settantacinque minuti, impiegando il tempo residuo in attività estranee alle esigenze del disabile; ha sottolineato che alcune condotte (il ritiro dell'autovettura presso il carrozziere, la visita medica) erano frutto di preordinazione e che gli accessi al laboratorio di analisi avrebbero potuto essere effettuati in orario diverso, così come la visita presso il medico poteva essere svolta durante giorni di ferie o permessi. La Corte di merito ha, in ogni caso, escluso che le condizioni psicofisiche connesse allo stato di

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

gravidanza avessero operato come fattore causale o concausale della condotta contestata, osservando che l'accertamento della sua condizione di salute aveva impegnato soltanto una parte limitatissima del primo permesso e che, per il tempo restante, la lavoratrice aveva svolto altre attività di carattere personale. La Corte territoriale ha, pertanto, ravvisato nella condotta una particolare intensità dell'elemento soggettivo e ha ritenuto integrata la colpa grave prevista dall'art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2001.

3. Avverso tale sentenza [redacted] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [redacted] s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2001, avendo, la Corte di appello, sovrapposto la colpa grave richiesta dalla disposizione speciale alla giusta causa ordinaria, utilizzando per entrambe le valutazioni i medesimi elementi e limitandosi a richiamare le considerazioni svolte in ordine all'abuso dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992. Deduce che la sentenza impugnata non avrebbe individuato alcun elemento ulteriore, idoneo a integrare il maggiore disvalore richiesto per superare il divieto di licenziamento della lavoratrice gestante, né avrebbe adeguatamente considerato le condizioni personali e psicofisiche della lavoratrice e le conseguenze della risoluzione del rapporto.

2. Con il secondo motivo si denunziano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2001 e l'omesso

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

esame di fatti decisivi, avendo, la Corte territoriale, contraddittoriamente escluso il collegamento con la gravidanza degli accessi al laboratorio di analisi e della visita presso il medico, benché tali attività fossero dirette ad accertare e a comunicare lo stato di gestazione; avrebbe, inoltre, omesso di considerare la gravidanza a rischio, le condizioni psicofisiche della lavoratrice e il successivo esito della gestazione.

3. Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 384 c.p.c., per inosservanza del principio di diritto enunciato dall'ordinanza n. 2586/2025 posto che il giudice di rinvio ha riprodotto il medesimo schema argomentativo già censurato dalla pronuncia rescindente, muovendo dall'accertamento della giusta causa e desumendo dai medesimi elementi la sussistenza della colpa grave, senza compiere l'ampia e autonoma valutazione richiesta dalla Corte di cassazione.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, non sono fondati.

5. Occorre richiamare il consolidato insegnamento di questa Corte sul carattere chiuso del giudizio di rinvio, il quale non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma rappresenta la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione. Il giudice del rinvio deve, pertanto, individuare l'oggetto del giudizio attraverso la ricostruzione delle censure accolte dalla Corte di cassazione e svolgere le attività necessarie per conformarsi al principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

6. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza pronunciata in sede di rinvio può investire l'interpretazione e l'applicazione del principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente, nonché l'osservanza dei limiti entro i

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

quali il giudice del rinvio era chiamato a esercitare i propri poteri, ma non può rimettere in discussione questioni costituenti il presupposto, esplicito o implicito, della decisione di annullamento.

7. Nel caso in esame, l'ordinanza rescindente di questa Corte ha rigettato i motivi concernenti l'abuso dei permessi previsti dall'art. 33 della legge n. 104/1992, la valutazione delle prove e la sussistenza della giusta causa di licenziamento ed ha accolto esclusivamente il motivo concernente la violazione dell'art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2001: la Corte territoriale – rilevata la formazione di un giudicato interno quanto alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento per abuso dei permessi *ex* art. 33 della legge n. 104/1992 - si è, pertanto, correttamente concentrata sulla valutazione della sussistenza di una colpa grave nella condotta tenuta dalla lavoratrice, profilo, che – come sottolineato dal provvedimento rescindente – assume connotazione ulteriore e diversa rispetto all'inadempimento previsto dalla disciplina generale o collettiva ai fini del recesso del datore di lavoro.

8. La fattispecie peculiare che presenta questa causa è quella di una lavoratrice, in stato di gravidanza, che ha abusato dei permessi *ex* art. 33 della legge n. 104/1992: invero, in base al giudicato interno ormai formatosi, il licenziamento è sorretto da giusta causa in quanto è stato accertato che i permessi richiesti dalla lavoratrice (nelle giornate 16 e 19 marzo 22018) sono stati utilizzati per fini prevalentemente estranei all'interesse del disabile. Come è noto, peraltro, il licenziamento della lavoratrice madre è vietato dall'inizio della gravidanza salvo alcune eccezioni tassativamente elencate dal legislatore (art. 54, comma 3, legge n. 151/2001) tra cui è prevista la colpa grave da parte della lavoratrice. Tale specifico caso, secondo orientamento costante di questa Corte (al quale si è conformata la sentenza rescindente),

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

è integrato da una valutazione del giudice di merito autonoma e distinta dalla giusta causa che sorregge il recesso, valutazione che abbia particolare riguardo alla gravità del comportamento (Cass. n. 19912/2011; Cass. n. 9405/2003).

9. La pronuncia rescindente ha, dunque, precisato che tale verifica deve essere svolta tenendo conto del comportamento complessivo della lavoratrice in relazione alle particolari condizioni psicofisiche connesse allo stato di gestazione, le quali possono assumere rilievo ai fini dell'esclusione della gravità del comportamento soltanto quando abbiano operato come fattori causali o concausali dello stesso. Ha, quindi, demandato al giudice del rinvio il concreto accertamento di fatto sulla condotta, affinché valutasse la sussistenza della colpa così delineata.

10. La Corte territoriale ha correttamente individuato il perimetro del giudizio di rinvio, muovendo dagli accertamenti ormai definitivi concernenti le condotte tenute nelle due giornate, la prevalente estraneità delle attività svolte alle esigenze del disabile, l'abuso dei permessi e la sussistenza della giusta causa. Tali accertamenti costituivano il necessario presupposto storico della nuova valutazione e non potevano essere riesaminati nella fase rescissoria.

11. Non è, pertanto, censurabile che il giudice del rinvio abbia preso in considerazione i medesimi fatti materiali già accertati: l'autonomia della colpa grave prevista dall'art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2001 rispetto alla giusta causa non richiede l'individuazione di fatti storici ulteriori e diversi, ma impone che i fatti definitivamente accertati siano valutati secondo lo specifico parametro fissato dalla disposizione speciale, alla luce del comportamento complessivo della lavoratrice e dell'eventuale incidenza causale o concausale delle condizioni psicofisiche derivanti dalla gestazione (cfr. Cass. n. 19367/2025).

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

12. A tale compito la Corte d'appello si è attenuta in quanto non si è limitata a richiamare l'accertamento dell'abuso dei permessi, ma ha esaminato la concreta organizzazione delle attività svolte nelle due giornate, la preventiva programmazione del ritiro dell'autovettura e della visita medica, la natura prevalentemente personale delle ulteriori incombenze e l'assenza di una relazione causale fra lo stato di gravidanza e la complessiva condotta tenuta dalla lavoratrice, profili che sono stati ritenuti determinanti e quindi dirimenti per integrare quel *quid pluris* di colpa, idoneo a connotare di gravità la condotta della lavoratrice.

13. La Corte territoriale, attribuendo specifico rilievo alla preordinazione di alcune attività personali e all'impiego soltanto residuale del tempo per l'assistenza del nonno disabile, ha sottolineato come tutte le altre attività di carattere strettamente personale disimpegnate durante le giornate di permesso *ex* l.n. 104/1992 non erano correlate allo stato di gravidanza (se non per circoscritti limiti di tempo) e alla preservazione delle condizioni psico-fisiche di una gestante. Con un'autonoma (e ulteriore) disamina della condotta della lavoratrice la Cort territoriale ha, pertanto, ravvisato il particolare connotato di gravità richiesto dall'art. 54, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 151/2001 non nella mera ricorrenza della giusta causa, ma nelle concrete modalità soggettive e oggettive della condotta (preordinazione di attività del tutto personali) valutate unitamente all'assenza di un'incidenza causale o concausale dello stato di gestazione.

14. Tale accertamento appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

15. Nessun fatto storico decisivo è stato omesso nella valutazione della Corte territoriale in quanto lo stato di gravidanza, gli accessi al laboratorio di analisi, la visita al medico e le condizioni personali

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

della lavoratrice sono stati espressamente considerati dalla sentenza impugnata. La censura investe, pertanto, non l'omissione di un fatto, ma il peso attribuito dal giudice di merito alle circostanze esaminate.

16. La Corte d'appello ha, pertanto, correttamente inquadrato e perimetrato l'oggetto del giudizio di rinvio e ha giustificato il proprio convincimento secondo lo schema enunciato dall'ordinanza rescindente n. 2586/2025. Non ricorre la violazione dell'art. 384 c.p.c., poiché la censura della ricorrente non evidenzia un'inosservanza del principio di diritto, ma investe l'esito dell'accertamento di fatto demandato alla Corte territoriale.

17. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di [redacted] a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2026.

La Presidente

dott.ssa Margherita Maria Leone

Firmato Da: MARGHERITA MARIA LEONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7738a0a2ea2ebf85